



COMUNE di
TARANTO

Direzione Polizia Locale

SERVIZIO SISTEMA TERRITORIALE

MOBILITÀ E TRAFFICO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL *RILASCIO* ED *UTILIZZO* DEL CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO (C.U.D.E.) E PER L'ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI STALLI DI SOSTA RISERVATI AD PERSONAM AI SENSI DELL'ART. 381 COMMA 5 DEL D.P.R. N° 495 DEL 1992 E DEL D.P.R. N° 151 DEL 2012.

INDICE		
PARTE PRIMA		
PREMESSE		
ART.1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG.3
ART.2	OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO	PAG.3
ART.3	FONTE NORMATIVE	PAG.3
PARTE SECONDA		
RILASCIO DEL CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO (C.U.D.E.)		
ART.4	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	PAG.4
ART.5	RILASCIO DEL C.U.D.E. PERMANENTE o TEMPORANEO	PAG.4
ART.6	RINNOVO DEL C.U.D.E. PERMANENTE	PAG.5
ART.7	RINNOVO DEL C.U.D.E. TEMPORANEO	PAG.6
ART.8	RICHIEDA DI DUPLICATO PER SMARRIMENTO	PAG.7
ART.9	RICHIEDA DI DUPLICATO PER DETERIORAMENTO	PAG.7
PARTE TERZA		
NORME GENERALI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO (C.U.D.E.)		
ART.10	DISPOSIZIONI DI UTILIZZO CON CARATTERE GENERALE	PAG. 9
ART.11	DECESSO DEL TITOLARE DEL C.U.D.E. O SCADENZA/RINUNCIA	PAG. 9
ART.12	DIRITTI IN CARICO AI TITOLARI DI C.U.D.E.	PAG. 9
PARTE QUARTA		
CONCESSIONE SPAZIO DI SOSTA INVALIDI AD PERSONAM		
ART.13	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	PAG.11
ART.14	TITOLARE DEL DIRITTO, ZONE AD ALTA DENSITA' DI TRAFFICO E DISPONIBILITA' DI STALLI PRIVATI	PAG, 11
ART.15	ISTRUTTORIA	PAG.12
ART.16	ONERI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI DI SOSTA AD PERSONAM PER INVALIDI	PAG.13
ART.17	VALIDITA' DELLA CONCESSIONE DI STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO	PAG.14
ART.18	UTILIZZAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI	PAG.14
ART.19	SOPPRESSIONE DELLO STALLO PERSONALIZZATO	PAG.14
ART. 20	NORME TRANSITORIE	PAG.14
ART.21	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	PAG.15
ART. 22	SANZIONI	PAG.15

PARTE PRIMA

PREMESSE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di rilascio del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (C.U.D.E.) istituito con Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012 e conforme a quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea 98/376/CE.

Esso altresì stabilisce alcune regole per il suo corretto utilizzo nell'ambito del territorio comunale.

Infine individua i requisiti e le modalità per l'ottenimento della concessione da parte del Comune di stalli di sosta riservati ad personam, esclusivamente presso la propria abitazione o posto di lavoro, per titolari di contrassegno in particolari condizioni, al fine di favorirne la massima mobilità e di minimizzare il disagio anche per i caregiver familiari.

ART. 2 - OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

L'obiettivo del Regolamento è quello di fornire all'Amministrazione Comunale uno strumento normativo in grado di dare indicazioni precise all'utenza, misure procedurali quanto meno discrezionali possibili per operatori comunali, garantire il pieno rispetto della dignità e della libertà delle persone disabili, la loro piena integrazione sociale attraverso il raggiungimento della massima autonomia e la prevenzione e limitazione di un utilizzo non corretto del contrassegno.

ART. 3 - FONTI NORMATIVE

Le fonti normative di riferimento del presente regolamento sono:

- Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012;
- D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- Deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2014 n. 95 - nuove linee guida per il rilascio del contrassegno disabili;
- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
- D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996.

PARTE SECONDA

RILASCIO DEL CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO (C.U.D.E.)

ART. 4 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'istruttoria del procedimento per il rilascio del C.U.D.E. è demandata in toto alla Direzione Polizia Locale.

Il contrassegno può essere rilasciato solo a cittadini residenti nel Comune di Taranto.

Il contrassegno permanente ha una validità di cinque anni con scadenza corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva.

Il contrassegno può anche essere temporaneo qualora l'autorità sanitaria certifichi i requisiti in maniera temporanea o "rivedibile". In tal caso il contrassegno temporaneo ha scadenza corrispondente alla data individuata nella certificazione sanitaria.

Il C.U.D.E. è a tutti gli effetti un documento di riconoscimento e non può essere, per delega, rilasciato, rinnovato o duplicato per smarrimento/deterioramento, a persona diversa dal titolare.

Pertanto, ed in coerenza con quanto stabilito dalle nuove linee guida regionali emanate con Deliberazione della Giunta Regionale 20 maggio 2014 n. 959, il rilascio, il rinnovo o la richiesta di duplicato del contrassegno deve essere effettuato obbligatoriamente con presenza, almeno per una sola volta, della persona disabile presso l'Ufficio proposto. Per le altre fasi della procedura il richiedente potrà essere rappresentato da persona delegata. Non hanno diritto al rilascio, rinnovo o duplicato le persone allettate/o barellate.

ART. 5 -RILASCIO DEL C.U.D.E. PERMANENTE O TEMPORANEO

Per il rilascio del C.U.D.E., permanente o temporaneo, è necessario presentarsi all'apposito Ufficio Contrassegni Invalidi della Polizia Locale con:

1. istanza, non in bollo, su apposito modulo prestampato e fornito dall'Ufficio, debitamente compilato e firmato;
2. documento d'identità in originale del richiedente disabile in corso di validità e sua fotocopia;
3. tessera sanitaria e sua fotocopia;
4. n. 2 fotografie in formato tessera con le seguenti caratteristiche: essere recenti (al massimo 6 mesi); inquadrare in primo piano viso e spalle; essere a fuoco e nitide; essere di alta qualità; non avere macchie d'inchiostro o pieghe; essere stampate su carta fotografica di qualità ed alta risoluzione; ritrarre la persona con lo sguardo diretto verso l'obiettivo;
5. bollettino di versamento di € 15,00 (quindici) intestato alla Tesoreria del Comune di Taranto con causale "oneri istruttori per rilascio C.U.D.E."
6. certificazione medica che sancisca il diritto al contrassegno così formulabile:

- a) Certificato rilasciato dall'Ufficio Medico-Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto in cui sia indicato che:
- la persona ha "capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta";
oppure
 - ricorrono le condizioni di cui all'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);

oppure
- b) Verbale della Commissione Medica per l'accertamento dello stato di invalidità civile integrata per la legge 104/92 da cui risulti:
- invalido civile con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (cod. 05);
oppure
 - cieco totale, cieco parziale, ipovedente grave (cod. 09 e cod. 08);
oppure
 - la persona ha "capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta";
oppure
 - ricorrono le condizioni di cui all'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Qualora nella certificazione sanitaria fornita tali attestazioni siano fornite in maniera non sufficientemente esplicita o non siano riportati espressamente i succitati codici o le precise definizioni sopra riportate, ad assoluta discrezione dell'Ufficio sarà possibile acquisire parere specifico e vincolante da parte della commissione medica che ha redatto il verbale, con interruzione dei termini a provvedere.

Il C.U.D.E. rilasciato potrà essere permanente o temporaneo, con scadenza diversa dunque, secondo le previsioni del comma 3 e comma 4 dell'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 6 - RINNOVO DEL C.U.D.E. PERMANENTE

Per il rinnovo del C.U.D.E. permanente è necessario presentarsi all'apposito Ufficio Contrassegni Invalidi della Polizia Locale con opportuno anticipo rispetto alla data di scadenza presentando:

- 1.** istanza non in bollo su apposito modulo prestampato e fornito dall'Ufficio, debitamente compilato e firmato;

2. certificato del medico curante redatto su apposito modulo fac-simile predisposto dall'Ufficio Contrassegni, nel quale si attesti il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del precedente contrassegno disabili tutto ai sensi del comma 3° art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
3. documento d'identità in originale del richiedente disabile in corso di validità e sua fotocopia;
4. n. 2 fotografie in formato tessera con le seguenti caratteristiche: essere recenti (al massimo 6 mesi); inquadrare in primo piano viso e spalle; essere a fuoco e nitide; essere di alta qualità; non avere macchie d'inchiostro o pieghe; essere stampate su carta fotografica di qualità ed alta risoluzione; ritrarre la persona con lo sguardo diretto verso l'obiettivo;
5. bollettino di versamento di € 15,00 (quindici) intestato alla Tesoreria del Comune di Taranto con causale "oneri istruttori per rinnovo C.U.D.E.";
6. il vecchio contrassegno.

Il contrassegno permanente rinnova to ha una validità di cinque anni con scadenza corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva.

ART. 7 -RINNOVO DEL C.U.D.E. TEMPORANEO

Per il rinnovo del C.U.D.E. temporaneo è necessario presentarsi all'apposito Ufficio Contrassegni Invalidi della Polizia Locale con opportuno anticipo rispetto alla data di scadenza presentando:

1. istanza non in bollo su apposito modulo prestampato e fornito dall'Ufficio, debitamente compilato e firmato;
2. certificato rilasciato dall'Ufficio Medico-Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto oppure nuovo Verbale della Commissione Medica per l'accertamento dello stato di invalidità civile integrata per la legge 104/92 dai quali risulta la conferma delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al C.U.D.E temporaneo e la nuova data di scadenza o rivedibilità;
3. documento d'identità in originale del richiedente disabile in corso di validità e sua fotocopia;
4. n. 2 fotografie in formato tessera con le seguenti caratteristiche: essere recenti (al massimo 6 mesi); inquadrare in primo piano viso e spalle; essere a fuoco e nitide; essere di alta qualità; non avere macchie d'inchiostro o pieghe; essere stampate su carta fotografica di qualità ed alta risoluzione; ritrarre la persona con lo sguardo diretto verso l'obiettivo;
5. bollettino bollettino di versamento di € 15,00 (quindici) intestato alla Tesoreria del Comune di Taranto con causale "oneri istruttori per rinnovo C.U.D.E.";
6. il vecchio contrassegno.

Il contrassegno temporaneo rinnovato ha scadenza corrispondente alla data

individuata nella certificazione, oppure, qualora la nuova certificazione medica attesti la permanenza o una non rivedibilità della situazione sanitaria del soggetto, il C.U.D.E. verrà rilasciato con la scadenza di cui al comma 3 dell'art. 4.

ART. 8 - RICHIESTA DI DUPLICATO PER SMARRIMENTO

In caso di smarrimento del contrassegno, al fine di ottenere un duplicato, è necessario presentarsi all'Ufficio Contrassegni della Polizia Locale presentando:

1. istanza non in bollo su apposito modulo prestampato e fornito dall'Ufficio, debitamente compilato e firmato;
2. denuncia di smarrimento rilasciata dall'autorità competente di Pubblica Sicurezza;
3. documento d'identità in originale del richiedente disabile in corso di validità e sua fotocopia;
4. n. 2 fotografie in formato tessera con le seguenti caratteristiche: essere recenti, (a l massimo 6 mesi); inquadrare in primo piano viso e spalle; essere a fuoco e nitide; essere di alta qualità; non avere macchie d'inchiostro o pieghe; essere stampate su carta fotografica di qualità ed alta risoluzione; ritrarre la persona con lo sguardo diretto verso l'obiettivo;
5. bollettino di versamento di € 15,00 (quindici) intestato alla Tesoreria del Comune di Taranto con causale "oneri istruttori per rilascio duplicato per smarrimento C.U.D.E.";

Il C.U.D.E. rilasciato avrà una nuova numerazione e la stessa scadenza dell'originale, quello smarrito verrà annullato e segnalato a tutti gli organi di Polizia Stradale.

Qualora lo smarrimento del contrassegno sia avvenuto entro i sei mesi dalla data di scadenza e solo per i C.U.D.E. definitivi, previa presentazione aggiuntiva del certificato del medico curante redatto su apposito modulo fac-simile predisposto dall'Ufficio Contrassegni nel quale si attesti il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del precedente contrassegno disabili tutto ai sensi del comma 3° art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii., il nuovo contrassegno potrà avere validità di cinque anni con scadenza corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva.

ART. 9 -RICHIESTA DI DUPLICATO PER DETERIORAMENTO

In caso di deterioramento del contrassegno, al fine di ottenere un duplicato, è necessario presentarsi all'Ufficio Contrassegni della Polizia Locale presentando:

1. istanza non in bollo su apposito modulo prestampato e fornito dall'Ufficio, debitamente compilato e firmato;
2. contrassegno deteriorato;
3. fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente disabile;
4. n. 2 fotografie in formato tessera con le seguenti caratteristiche: essere recenti (al

massimo 6 mesi); inquadrare in primo piano viso e spalle; essere a fuoco e nitide; essere di alta qualità; non avere macchie d'inchiostro o pieghe; essere stampate su carta fotografica di qualità ed alta risoluzione; ritrarre la persona con lo sguardo diretto verso l'obiettivo;

5. bollettino di versamento di € 15,00 (quindici) intestato alla Tesoreria del Comune di Taranto con causale "oneri istruttori per rilascio duplicato per deterioramento C.U.D.E.";

Il nuovo C.U.D.E. rilasciato avrà la medesima numerazione e scadenza di quello deteriorato.

PARTE TERZA

NORME GENERALI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO (C.U.D.E.)

ART. 10 - DISPOSIZIONI DI UTILIZZO CON CARATTERE GENERALE

L'utilizzo del C.U.D.E. è strettamente personale e pertanto può essere utilizzato solo ed esclusivamente quando sul veicolo è presente il titolare. In tal caso va esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo con il lato recante la foto rivolto verso il basso. Esso non è vincolato ad uno specifico mezzo ma segue solo la presenza del disabile a bordo.

Il C.U.D.E. rilasciato dal Comune di Taranto è dotato di bollino di autenticità. È severamente proibito duplicare ed utilizzare copie fotostatiche del permesso, pena l'applicazione delle relative sanzioni penali ed amministrative.

Il C.U.D.E. usato impropriamente senza il disabile a bordo sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo ed inviato all'Ufficio di emissione. Nei confronti dell'utilizzatore improprio verranno applicate le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge mentre l'amministrazione provvederà a disporre la sospensione del contrassegno per quattro mesi, in caso di una sola recidiva, si disporrà per la revoca definitiva con impossibilità di riottenimento del beneficio nei cinque anni successivi.

Il C.U.D.E. scaduto sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo ed inviato all'Ufficio di emissione. Sarà cura del titolare avviare le procedure per il rinnovo.

ART.11 -DECESSO DEL TITOLARE DEL C.U.D.E. O SCADENZA/RINUNCIA

Il contrassegno entro trenta giorni deve essere sempre restituito a cura dei parenti e/o caregiver in caso di decesso, allettamento/barellamento, cambio di residenza o rinuncia del titolare, oppure in caso di scadenza. In tutti i casi decade prontamente la registrazione da ogni archivio informatico abilitante alla circolazione nelle aree videocontrollate (accesso corsie preferenziali e ZTL) con comunicazione alle forze dell'ordine e agli ausiliari del traffico dell'avvenuta decadenza.

ART. 12 - DIRITTI IN CARICO AI TITOLARI DI C.U.D.E.

Il C.U.D.E., con uso esclusivo del mezzo con a bordo il titolare, consente, sull'intero territorio del Comune di Taranto:

- la sosta negli stalli di sosta riservati in via generica ai disabili;
- nelle aree di sosta soggette a pagamento, la sosta negli stalli appositamente riservati in via generica ai disabili;
- nelle aree di sosta soggette a tariffazione oraria, la sosta gratuita senza limitazione di tempo;
- il transito nelle corsie riservate e nelle ZTL istituite nella Città, previa comunicazione del numero di targa del mezzo a disposizione del disabile ai fini dell'adeguamento dei sistemi di videosorveglianza e rilevazione elettronica degli accessi;
- la sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni di tempo;
- la fermata del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile, sempre che ciò non comporti il blocco del traffico;
- la non rimozione del veicolo in caso di sosta su aree vietate ove prevista la rimozione coatta;
- la circolazione in caso di blocco; sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, antinquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (art. 188 Regolamento di esecuzione del C.d.S).

Il C.U.D.E. non consente la sosta:

- sui marciapiedi
- nei parcheggi per disabili riservati ad personam e individuati dalla stampigliatura
- del numero di contrassegno sulla segnaletica verticale; negli spazi di fermata degli autobus e taxi;
- sulle aree di carico e scarico delle merci, nelle ore stabilite; in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni;
- in corrispondenza dei dossi o delle curve; in senso contrario a quello di marcia; sugli attraversamenti pedonali e ciclabili; in corrispondenza dei passi carrabili;
- in prossimità ed in corrispondenza dei segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista;
- nelle zone di canalizzazione;
- in prossimità dei cassonetti per la raccolta rifiuti; davanti agli scivoli sui marciapiedi;
- ovunque si crei pericolo od intralcio alla circolazione.

Il C.U.D.E deve essere utilizzato sempre in originale. L'utilizzo mediante fotocopie è da considerarsi delitto di falsità materiale commessa dal privato in certificati e autorizzazioni amministrative di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 codice penale.

PARTE QUARTA

CONCESSIONE SPAZIO DI SOSTA INVALIDI AD PERSONAM

ART. 13 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Sulla scorta di quanto stabilisce il comma 5 dell'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada), novellato dal D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012, che così recita testualmente:

"Nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno di parcheggio per disabili del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché

fruibile, può essere concessa nelle zone di alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili",

il Comune di Taranto riconosce una delle seguenti situazioni di invalidità atte ad ottenere uno stallone di sosta per autovettura ad personam per possessori di contrassegno invalidi:

- a) essere disabile titolare di contrassegno invalidità idoneo alla guida con patente speciale e possessore di veicolo dalla cui carta di circolazione risulti l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli artt. 327 e 328 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii. (regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada);
- b) essere disabile titolare di contrassegno invalidi ed avere un riconoscimento, da parte dell'autorità sanitaria competente, di invalidità totale e permanente con codice 05 "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore";
- e) essere disabile titolare di contrassegno invalidi ed avere un riconoscimento, da parte dell'autorità sanitaria competente, di invalidità totale e permanente con codice 09 "cieco assoluto".

Le persone in possesso del requisito b) o c) devono essere soggetti non allettati e trasportabili per attività di terapia, socializzazione, approvvigionamenti, disbrigo pratiche, attività lavorative o altre attività.

Qualora nel verbale di accertamento dell'invalidità redatto dall'autorità sanitaria competente non siano riportati espressamente i succitati codici o la precisa definizione sopra riportata, sarà necessario acquisire, ad assoluta discrezione dell'Ufficio, parere

specifico e vincolante da parte della commissione medica che ha redatto il verbale, con interruzione dei termini a provvedere.

ART. 14 - TITOLARE DEL DIRITTO, ZONE AD ALTA INTENSITA' DI TRAFFICO E DISPONIBILITA' DI STALLI PRIVATI

Lo stallo di sosta riservato ad personam per autovettura deve essere richiesto direttamente dal titolare di contrassegno invalidi residente nel Comune di Taranto.

In coerenza con quanto stabilito dalle nuove linee guida regionali emanate con Deliberazione della Giunta Regionale 20 maggio 2014 n. 959, la richiesta deve essere effettuata obbligatoriamente con presenza, almeno per una sola volta, della persona disabile presso l'Ufficio proposto. Per le altre fasi della procedura il richiedente potrà essere rappresentato da persona delegata.

Non hanno diritto allo stallo ad personam i disabili allettati e/o barellati.

La richiesta può essere presa in considerazione solo ed esclusivamente per zone cittadine ad alta densità di traffico.

La densità di traffico della zona verrà stabilita dalla Polizia Locale in fase di istruttoria sulla base dello studio dell'area oggetto della richiesta tenuto conto delle peculiarità specifiche del sito.

Sempre secondo quanto stabilito dall' art: 381 del D.P.R. N. 495/1992, l'intestatario non deve avere disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, nelle vicinanze della sede oggetto di richiesta di stallo.

Nel caso previsto dall'art. 13 secondo comma lettera a) del presente Regolamento è possibile richiedere lo stallo personalizzato anche in prossimità della propria sede lavorativa, sempre che sussistano i requisiti di zona ad alta densità di traffico che non vi sia disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, nelle vicinanze della sede lavorativa, di pertinenza del disabile e/o del suo datore di lavoro. In questo specifico caso la residenza nel Comune di Taranto non è richiesta.

Art. 15 -ISTRUTTORIA

L'istruttoria del procedimento è demandata in toto alla Polizia Locale, dalla verifica della sussistenza del possesso di tutti i presupposti e requisiti previsti, fino all'emissione del provvedimento finale e/o ordinanza dirigenziale ed all'installazione dell'apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

Essa è avviata con istanza redatta su modulo predisposto dall'Ufficio e corredato dalla seguente documentazione, eventualmente da integrare qualora richiesto sempre dal competente Ufficio:

II CASO DI DISABILE CHE GUIDA L'AUTO

1. copia del contrassegno invalidi in corso di validità;
2. copia della patente di guida speciale per gli invalidi e minorati fisici in corso di validità;

3. copia della carta di circolazione del veicolo in proprietà o uso dalla quale risulti l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli artt. 327 e 328 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 con revisione in corso di validità;
4. autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 2 ss.mm.ii. di non avere
5. disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, nelle vicinanze della propria abitazione sede oggetto di richiesta distallo;
6. in caso di richiesta di stallo presso il posto di lavoro, certificazione del datore di lavoro, o autocertificazione in caso di libero professionista, che attesti a) la regolarità e continuità del rapporto lavorativo e b) la indisponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, nelle vicinanze della sede lavorativa oggetto di richiesta di stallo personalizzato, da parte del lavoratore stesso o dell'azienda datrice di lavoro.

IN CASO DI DISABILE IMPOSSIBILITATO ALLA GUIDA

- copia del contrassegno invalidi in corso di validità;
- copia del certificato di invalidità rilasciato dall'Autorità Sanitaria competente da cui risulti l'attribuzione del codice 05 (invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore Legge 18/1980 e Legge 508/1988) o con codice 09 (cieco assoluto);
- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 2 ss.mm.ii., di non avere disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, nelle vicinanze della sede oggetto di richiesta di stallo;
- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che il titolare del contrassegno è soggetto non allettato e dunque trasportabile con autovettura per attività di terapia, socializzazione, approvvigionamenti, disbrigo pratiche, attività lavorative o altre attività;
- copia della patente di guida della persona che si fa carico dell'accompagnamento e del trasporto del disabile, il quale deve risultare essere residente con l'interessato o nelle immediate vicinanze;
- copia del libretto di circolazione, con revisione in corso di validità, dell'autoveicolo adibito al trasporto del disabile di sua proprietà o di suo familiare convivente o della persona che si fa carico dell'accompagnamento residente nelle immediate vicinanze.

I competenti Uffici della Polizia Locale si riservano di effettuare ogni controllo di legge sulla veridicità delle affermazioni in autocertificazione rese.

Art. 16 - ONERI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI DI SOSTA AD PERSONAM PER INVALIDI

L'assegnazione, la realizzazione e la manutenzione dello spazio di sosta riservato ad personam da parte del Comune è gratuito.

Art.17 - VALIDITA' DELLA CONCESSIONE DI STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO

La durata della validità della concessione di stallo di sosta ad personam segue quella dell'autorizzazione del contrassegno disabili, facendo salvo, ovviamente, il permanere del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.

All'atto di rinnovo del contrassegno disabili si rinnova contestualmente la concessione dello stallo, autocertificando il permanere della medesima situazione, con espresso e particolare riferimento alla situazione di non allettamento e trasportabilità del soggetto, e riportando le eventuali variazioni che possono essere intercorse circa il mezzo a disposizione e delle persone che si fanno carico del trasporto del disabile.

In mancanza di richiesta di rinnovo della concessione o per venuta meno dei requisiti previsti, il Comune si riserva la facoltà insindacabile di ritirarla e rimuovere la segnaletica.

ART. 18 - UTILIZZAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI

Ai fini del legittimo utilizzo del parcheggio personalizzato, il contrassegno invalidi corrispondente ed in originale deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo a disposizione del soggetto, così come individuato nella relativa istanza di concessione.

Ogni variazione del mezzo individuato a disposizione del disabile dovrà essere tempestivamente comunicata all'apposito Ufficio della Polizia Locale, con riporto della relativa targa e con allegata il rispettivo libretto di circolazione con revisione in corso di validità. In mancanza di tale comunicazione la sosta sullo stallo con tale autoveicolo sarà ritenuta non autorizzata.

ART. 19 - SOPPRESSIONE DELLO STALLO PERSONALIZZATO

Il titolare della concessione dello stallo ad personam ha l'obbligo di restituire la concessione entro 30 giorni dalla perdita dei requisiti per l'ottenimento (a titolo di esempio: ritiro o mancato rinnovo della patente speciale, allettamento/barellamento, requisiti di trasportabilità, acquisizione di disponibilità di spazio di sosta privato), richiedendo contestualmente la soppressione dello stallo personalizzato.

Analoga cosa deve essere fatta in caso di mutazione del domicilio o in caso di decesso del titolare. In ogni caso tale obbligo si estende dal soggetto richiedente, ai familiari conviventi e non ed ai soggetti qualificatisi quali caregiver.

ART. 20 - NORME TRANSITORIE

Gli stalli per disabili ad personam già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono fatti salvi, fermo restando l'insindacabile diritto del Comune a sopprimere quelli non più rispondenti ai dettami del presente Regolamento. Gli Uffici della Polizia Locale si riservano la facoltà di verificare per qualsiasi istanza pervenuta o concessione data, periodicamente o a campione o su segnalazione, circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dal presente Regolamento, e potrà richiedere d'ufficio la verifica e l'adeguamento delle situazioni mediante richiesta di produzione di idonea certificazione o autocertificazione. In caso di accertamento di perdita o mancanza dei requisiti e condizioni, la Polizia Locale provvederà alla revoca dello stallo.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

ART. 22 - SANZIONI

I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e non sia diversamente sanzionato dalla disciplina speciale applicabile, saranno puniti secondo le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Per la violazione degli obblighi di restituzione del contrassegno o della comunicazione per la soppressione dello stallo riservato, previsti dagli articoli 11 e 19 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'articolo 7 - bis della Legge 18.08.2000 n. 267, come inserito dall'articolo 16 Legge 16 Gennaio 2003 n. 3 ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni.

La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative Ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1986 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme del C.d.S. (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.), al suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n° 495) ed alle leggi vigenti in materia.